



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.12.2001  
COM(2001) 739 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione della Comunità nei confronti di una decisione del comitato misto istituito dall'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che adotta il suo regolamento interno**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO**

L'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (in appresso denominato "accordo") istituisce un comitato misto. A norma dell'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo, il comitato misto istituito dall'accordo adotta il proprio regolamento interno.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3 della decisione 1999/78/CE del Consiglio<sup>1</sup> relativa alla conclusione dell'accordo, la posizione della Comunità per quanto riguarda la decisione del comitato misto che adotta il suo regolamento interno è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

### **2. REGOLAMENTO INTERNO**

Il regolamento interno stabilisce le modalità operative per il funzionamento del comitato misto, in particolare:

- l'organizzazione del comitato misto per quanto riguarda la presidenza (articolo 1), la periodicità e la preparazione delle riunioni (articolo 2), la stesura e l'approvazione di un progetto di ordine del giorno per le riunioni (articolo 4) e i verbali congiunti delle riunioni (articolo 5).
- Le procedure di adozione delle decisioni del comitato misto (articolo 6), che si applicano segnatamente alla designazione e all'inserimento degli organismi di valutazione della conformità negli elenchi degli allegati settoriali di cui all'articolo 7 dell'accordo.
- Il fatto che le riunioni del comitato misto non sono aperte al pubblico e che la riservatezza di cui all'articolo 17 dell'accordo si applica ai documenti scambiati e alle persone invitate alle riunioni che non siano funzionari delle Parti.

### **3. INCIDENZA SULLE FINANZE E SULLE IMPRESE**

La presente proposta non ha ripercussioni sul bilancio comunitario o sulle piccole e medie imprese.

### **4. CONCLUSIONE**

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di adottare una decisione che stabilisce la posizione della Comunità in merito a una decisione del comitato misto istituito dall'accordo che adotta il suo regolamento interno.

---

<sup>1</sup> G.U. L. 31 del 4.2.1999, pag. 1

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione della Comunità nei confronti di una decisione del comitato misto istituito dall'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che adotta il suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/78/CE del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America<sup>2</sup>, in appresso denominato "accordo", in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo, il comitato misto istituito dall'accordo adotta il proprio regolamento interno,
- (2) occorre definire la posizione della Comunità in merito a detta decisione,

DECIDE:

### *Articolo 1*

La posizione che la Comunità europea adotterà in merito ad una decisione del comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che adotta il suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione. Prima dell'adozione da parte del comitato misto, possono essere introdotte modifiche di natura tecnica e redazionale senza ulteriori decisioni del Consiglio.

### *Articolo 2*

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dopo la sua adozione.

---

<sup>2</sup> GU L 31 del 4.2.1999, pag. 1

<sup>3</sup> GU C , , pag.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO

Progetto di

**decisione n. xx/2001 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul  
riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America  
che adotta il regolamento interno del Comitato**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo prevede che il Comitato misto definisca il proprio regolamento interno,

DECIDE:

1. è adottato il regolamento interno del Comitato misto, come precisato nell'allegato alla presente decisione.
2. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del Comitato misto abilitati a deliberare a nome delle Parti ai fini di una modifica dell'accordo. La presente decisione diviene effettiva alla data dell'ultima di dette firme.

Firmato a Washington D.C. il

Firmato a Bruxelles il

*A nome degli  
Stati Uniti d'America*

*A nome della  
Comunità europea*

## **Regolamento interno**

### **del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America**

#### *Articolo 1 Presidenza*

Il Comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante della Comunità europea e da un rappresentante degli Stati Uniti.

#### *Articolo 2 Riunioni*

1. Il Comitato misto si riunisce periodicamente almeno una volta l'anno ad una data stabilita di comune accordo. Se una Parte riterrà necessarie riunioni supplementari, l'altra Parte mostrerà la massima disponibilità nei confronti di tale richiesta.
2. Salvo decisione contraria, le Parti ospitano a turno le riunioni. Previo accordo delle Parti si potrà fare ricorso a teleconferenze o videoconferenze.
3. Le riunioni del Comitato misto sono convocate dai copresidenti.
4. I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i necessari documenti con il dovuto anticipo per assicurare un'adeguata preparazione, possibilmente 3 settimane prima della riunione.
5. La Parte che ospita la riunione organizza gli aspetti logistici. Le riunioni convocate per videoconferenza o teleconferenza sono organizzate dal copresidente che ha chiesto la riunione.

#### *Articolo 3 Delegazioni*

Le Parti si notificano a vicenda, almeno una settimana prima della riunione, la prevista composizione delle rispettive delegazioni.

#### *Articolo 4 Ordine del giorno delle riunioni*

1. Almeno 14 giorni prima di ciascuna riunione i copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno almeno 14 giorni prima della riunione.
2. Ciascuna Parte può aggiungere un punto all'ordine del giorno in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell'altra Parte. Se possibile, le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto e sono accolte nella misura del possibile.

3. All'inizio di ciascuna riunione i due copresidenti adottano l'ordine del giorno definitivo. Previo accordo delle Parti, possono essere iscritti all'ordine del giorno, nella misura del possibile, punti diversi da quelli figuranti sull'ordine del giorno provvisorio.

#### *Articolo 5 Verbali delle riunioni*

1. Il copresidente della Parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale.
2. Il verbale indica di norma per ciascun punto all'ordine del giorno:
  - (a) la documentazione fornita al Comitato misto;
  - (b) le dichiarazioni che le Parti hanno chiesto di mettere a verbale;
  - (c) le decisioni e le conclusioni adottate su un ciascun punto.
3. Il verbale riporta anche i singoli componenti delle delegazioni partecipanti, con l'indicazione del ministero o dell'organismo da essi rappresentato.
4. Il verbale è approvato dal Comitato misto nella riunione successiva a quella cui si riferisce.

#### *Articolo 6 Decisioni del Comitato misto*

1. Le decisioni del Comitato sono adottate all'unanimità.
2. Al di fuori delle sue riunioni ufficiali il Comitato misto può adottare decisioni tramite procedura scritta.
3. Le decisioni del Comitato recano il titolo "decisione", seguito da un numero progressivo e dalla descrizione del loro oggetto. È indicata anche la data della loro entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai rappresentanti del Comitato abilitati a deliberare a nome delle Parti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna versione facente ugualmente fede.
4. Le decisioni relative alla designazione degli organismi di valutazione della conformità e alla loro inclusione nell'elenco sono adottate tramite procedura scritta. A tal fine, conformemente all'articolo 7 dell'accordo e fatte salve le disposizioni specifiche dei suoi allegati settoriali, si applica la seguente procedura.
  - (a) Una Parte presenta per iscritto all'altra Parte la sua proposta, in forma di decisione del Comitato misto che modifica l'allegato settoriale per includervi uno o più organismi di valutazione della conformità (cfr. modello di decisione in allegato), unendovi la documentazione giustificativa. L'altra Parte conferma per iscritto la data alla quale ha ricevuto la proposta e indica per iscritto se accetta o meno la proposta entro 60 giorni dal suo ricevimento.
  - (b) Se la parte che ha ricevuto la proposta ha bisogno d'informazioni supplementari, le chiede per iscritto indicandone i motivi. Una siffatta richiesta

sospende il periodo di 60 giorni, che inizia a decorrere nuovamente alla data in cui le informazioni supplementari sono ricevute, a meno che la Parte in questione non abbia chiesto per iscritto un supplemento di 30 giorni per la verifica di dette informazioni.

- (c) Se accetta la proposta, la Parte che l'ha ricevuta firma e data la decisione del Comitato misto e la ritrasmette all'altra Parte. L'iscrizione nell'elenco dell'organismo o degli organismi di valutazione della conformità è effettiva dalla data indicata nella decisione del Comitato misto.
  - (d) Se la Parte che ha ricevuto la proposta di designazione non comunica l'accettazione o il rifiuto della stessa entro il termine di 60 giorni e non ha chiesto il supplemento di 30 giorni, la questione è deferita al Comitato misto.
  - (e) Se una Parte contesta, apportando la necessaria documentazione, la competenza tecnica o la conformità di un organismo di valutazione della conformità proposto, tale organismo non è incluso nell'elenco del relativo allegato settoriale. Il Comitato misto può decidere una verifica dell'organismo di valutazione della conformità in questione. La verifica è eseguita tempestivamente dalla Parte sul cui territorio è insediato l'organismo; in casi giustificati può essere effettuata dalle Parti congiunte. Al termine della verifica, la proposta d'iscrivere l'organismo di valutazione della conformità nell'elenco dell'allegato settoriale può essere ripresentata conformemente al presente regolamento.
  - (f) Qualora una Parte o l'organismo di valutazione della conformità in questione si opponga ad una verifica, tale organismo non è incluso nell'elenco del relativo allegato settoriale. La Parte può però presentare in un secondo momento una nuova proposta d'inclusione dello stesso organismo basata su una nuova documentazione.
5. Ai fini della decisione di sospensione di un organismo di valutazione della conformità elencato in un allegato settoriale si applicano le procedure di cui all'articolo 8 dell'accordo. Il Comitato misto rende effettiva la sospensione adottando una decisione tramite procedura scritta conformemente al paragrafo 3.
6. Ai fini della decisione di esclusione di un organismo di valutazione della conformità dall'elenco di un allegato settoriale si applicano le procedure di cui all'articolo 9 dell'accordo. Il Comitato misto rende effettiva l'esclusione adottando una decisione tramite procedura scritta conformemente al paragrafo 3.

#### *Articolo 7 Comitato misto e comitati settoriali misti*

I comitati settoriali misti tengono informato il Comitato misto, presentano relazioni sulla loro attività e adottano deliberazioni e conclusioni in merito all'attuazione degli allegati settoriali. Ciascuna Parte assicura che i suoi rappresentanti nei comitati settoriali misti siano pienamente informati delle materie discusse in sede di Comitato misto e delle posizioni da questo adottate. Il Comitato misto può delegare determinati compiti ai comitati settoriali misti.

### *Articolo 8 Consultazione di esperti*

Previo accordo delle Parti, il Comitato può consultare esperti su questioni particolari.

### *Articolo 9 Spese*

1. Ciascuna parte è responsabile delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del Comitato misto, comprese le spese di personale, viaggio e sostentamento e le spese postali e di telecomunicazioni.
2. Le altre spese connesse all'organizzazione delle riunioni sono generalmente a carico della Parte che ospita la riunione.

### *Articolo 10 Procedure amministrative*

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato misto non sono aperte al pubblico.
2. Ai fini della riservatezza, i verbali e gli altri documenti del Comitato sono considerati informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 17 dell'accordo.
3. Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati alle riunioni partecipanti diversi dai funzionari delle Parti, che saranno soggetti agli stessi obblighi di riservatezza conformemente all'articolo 17 dell'accordo.
4. Le Parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato dei risultati delle riunioni del Comitato misto.

## Allegato al regolamento interno del Comitato misto

Modello di decisione del Comitato misto per l'inclusione nell'elenco di organismi di valutazione della conformità tramite procedura scritta

**Decisione n. x/2001 del Comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, relativa all'inclusione di organismi di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale su [da precisare]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il Comitato misto deve prendere una decisione riguardo all'inclusione di uno più organismi di valutazione della conformità nell'elenco di un allegato settoriale,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla voce "Accesso degli USA al mercato CE" della sezione V dell'allegato settoriale [da precisare].
2. Gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato B sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla voce "Accesso della CE al mercato degli USA" della sezione V dell'allegato settoriale [da precisare].

[possono essere inclusi allegati supplementari per altri allegati settoriali].

3. La copertura specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati agli allegati A e B è stata convenuta dalle Parti e sarà da esse aggiornata.
4. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del Comitato misto abilitati a deliberare a nome delle Parti ai fini di una modifica dell'accordo. La presente decisione diviene effettiva alla data dell'ultima di dette firme.

A nome degli

Stati Uniti d'America

Firmato a Washington D.C. il

A nome della

Comunità europea

Firmato a Bruxelles il

## **Allegato A**

**Organismi di valutazione della conformità statunitensi da aggiungere all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla voce "Accesso degli USA al mercato CE" della sezione V dell'allegato settoriale su [da precisare]**

[nome dell'organismo di valutazione della conformità ed estremi delle persone da contattare]
--

## **Allegato B**

**Organismi di valutazione della conformità comunitari da aggiungere all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla voce "Accesso della CE al mercato USA" della sezione V dell'allegato settoriale su [da precisare]**

[nome dell'organismo di valutazione della conformità ed estremi delle persone da contattare]